

Per l'approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono:

IL PRESIDENTE
F.to CAPPELLETTO MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPOLITANO MARIARITA

Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000, la regolarità tecnica della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PASQUON STEFANIA

Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000, la regolarità contabile della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PASQUON STEFANIA

Si attesta la conformità della presente deliberazione alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPOLITANO MARIARITA

La presente copia in carta libera, ad uso amministrativo, è conforme all'originale agli atti del Comune.
Li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO



COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 18-05-2020	Ore 20:00
OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU).	

Sessione Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione.

CAPPELLETTO MATTEO	Presente
FANTON RITA ELISA	Presente in
videoconferenza	
TEZZOT GIORGIA	Presente in
videoconferenza	
PELLIZZON STEFANO	Presente in
videoconferenza	
MARCHIORI MAURO	Presente in
videoconferenza	
BORTOLUZZO TIZIANO	Presente in
videoconferenza	
ANTONIAZZI RENZA	Presente in
videoconferenza	
SIMONELLA DAVIDE	Presente in
videoconferenza	
TUIS MARFA	Presente in
videoconferenza	
PARPINEL FLAVIO	Presente in
videoconferenza	
TOLLARDO FRANCESCA	Presente in
videoconferenza	
TERRIBILE ELISA	Presente in
videoconferenza	
CANALI GIUSEPPE	Presente in
videoconferenza	
RICATTO LUCA ETTORE	Presente in
videoconferenza	
DE STEFANI GIANLUCA	Presente in
videoconferenza	
Cibin Cristina	Presente in
videoconferenza	
PRATAVIERA SILVIA	Presente in
videoconferenza	

Totale Presenti **17** Totale Assenti **0**

Assessori esterni:

Presiede il Sig. CAPPELLETTO MATTEO nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa all'adunanza la Sig.ra NAPOLITANO MARIARITA Segretario Generale del Comune.

Scrutatori:

TOLLARDO FRANCESCA
TERRIBILE ELISA
Cibin Cristina

OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco dà atto della presenza del dott. Nicola Miotello, il quale partecipa all'adunanza, in video conferenza, in qualità di organo di revisione.

Premesso che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Visti

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della legge 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;*

Visto il decreto legge 11 marzo 2020, n. 18 che dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali;

Esaminato lo schema di regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento dell'IMU al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo Comune;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

Visto il parere favorevole del Revisore unico dei conti, protocollo n. 6119 del 12/05/2020, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla legittimità ed alla regolarità, tecnica ed amministrativa;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) composto da n° 8 articoli che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020;
- 3) Di disporre, ai sensi dell'art. 15-bis del D.L. 34/2019, l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998.

Con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**
I M U

SOMMARIO

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 – IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Art. 3 - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE PER LE AREE FABBRICABILI

Art. 4 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

Art. 5 - IMMOBILI IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE O AD ALTRO ENTE TERRITORIALE

Art. 6 - VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE E COMPENSAZIONI

Art. 7 - IMPORTO MINIMO VERSAMENTI, RIMBORSI ED ACCERTAMENTI

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di San Stino di Livenza dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 1, commi 738 e ss., della L. 27/12/2019, n. 160.

Art. 2 – IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 3 - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE PER LE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone territoriali omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modifica od integrazione.
3. Non si fa luogo ad accertamento in rettifica nei casi in cui l'imposta dovuta risulti tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato con la deliberazione adottata ai sensi del comma 2.
4. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di rettifica è pari a quello eventualmente deliberato ai sensi del comma 2 o, se maggiore, a quello risultante per la medesima area in atto pubblico o perizia giurata.
5. Il soggetto passivo che reputi opportuno dichiarare un valore inferiore a quello eventualmente deliberato ai sensi del comma 2, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio tributi del comune, che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.
6. Qualora il soggetto passivo abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai minimi eventualmente deliberati ai sensi del comma 2, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 4 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La riduzione del 50% della base imponibile disposta per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ai sensi dell'art. 1 comma 747, lett. b), della L. 27/12/2019, n. 160, si applica esclusivamente alle unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro/risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e che si trovino in condizioni di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato in precarie condizioni igienico-sanitarie, diroccato, pericolante, fatiscente) o di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabili con interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione.
2. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle unità immobiliari che necessitano di semplici interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria così come definiti dall'art. 3 lettere a) e b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
3. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione; tali interventi rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 1 comma 746 della L. 27/12/2019, n. 160. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature, ecc.) o l'inefficienza degli stessi.
4. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
5. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
6. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
7. Il Comune si riserva la facoltà di verificare la correttezza della dichiarazione presentata dal contribuente. In caso di dichiarazioni false o mendaci, l'agevolazione sarà sospesa d'ufficio, si provvederà a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria e si procederà al recupero della differenza d'imposta dovuta, con applicazione di sanzioni ed interessi.

Art. 5 - IMMOBILI IN COMODATO GRATUITO

AL COMUNE O AD ALTRO ENTE TERRITORIALE

1. Sono esenti da IMU gli immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Art. 6 - VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE E COMPENSAZIONI

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
2. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi locali di eventuali eccedenze nei versamenti IMU, secondo le modalità stabilite dall'art. 18 del vigente regolamento per la disciplina delle entrate.

Art. 7 - IMPORTO MINIMO VERSAMENTI, RIMBORSI ED ACCERTAMENTI

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta qualora la somma dovuta sia di importo inferiore a € 12,00. Fatta salva la possibilità di versamento in unica soluzione, se l'ammontare relativo all'acconto non supera l'importo minimo, esso va versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
2. Non si fa luogo a rimborso qualora la maggiore imposta versata sia di importo inferiore a € 12,00, con riferimento ad ogni singola annualità;
3. Non si fa luogo ad accertamento qualora la minore imposta versata sia di importo inferiore a € 12,00, con riferimento ad ogni singola annualità.

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.